



COMUNE DI STRIANO

Città Metropolitana



Ai titolari di Posizione Organizzativa

A tutti i dipendenti

Epc al Sindaco

OGGETTO: Attuazione degli adempimenti previsti in materia di divieto di fumo nei locali dell'amministrazione comunale.

Da segnalazioni pervenute allo scrivente ufficio sono state rappresentate situazioni che potrebbero essere, ove confermate, lesive del diritto alla salute sia dell'utenza interna che esterna a causa del mancato rispetto del divieto di fumo.

Al fine di disincentivare detti comportamenti e ad evitare le responsabilità connesse alla inosservanza del divieto di fumo, per quanto di competenza, **si richiamano gli uffici in indirizzo ad osservare e far osservare le disposizioni normative vigenti in materia**, ciascuno per quanto di propria spettanza, sia attraverso l'osservanza scrupolosa del divieto in questione, sia attraverso la vigilanza e l'applicazione delle sanzioni in caso di infrazione, sia attraverso l'informazione circa i danni derivanti dall'esposizione al fumo passivo che attraverso l'installazione dei prescritti cartelli.

La normativa cui far riferimento, piuttosto ampia, è rinvenibile principalmente nelle disposizioni appresso riportate:

- Legge n. 584/1975;
- Legge n. 3/2003 e s.m.i. (art.51)
- DPCM 23/12/2003;
- Accordo Conferenza Stato Regioni 16 dicembre
- D. L.vo n. 6/2016;
- Circolare del Ministero della Salute 4/2/2016;
- D.lgs.81/2008 (vedi art.28 e 64);
- Circolare ministero della salute 17/12/04;

- Direttiva presid. Consiglio Ministri 14/12/1995;
- Circolare Ministero sanità 28/12/2001

In ottemperanza alle norme precitate , il cui fine primario è la “tutela della salute dei non fumatori” nonché la prevenzione dei danni alla salute derivanti dalla esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco,

SI RIBADISCE

1. Il divieto di fumo, sia per i dipendenti che per i visitatori-utenti, è previsto all'interno degli uffici e nelle relative pertinenze del Comune di Striano, al fine di tutelare la salute dei propri dipendenti e della cittadinanza dai molteplici rischi e malattie causate dallo stesso.
2. Il citato divieto opera in tutti i locali di proprietà (compresi i bagni, sgabuzzini), nelle scale e nei corridoi d'accesso agli uffici, negli spazi destinati a zona di attesa per il pubblico, nelle zone di ristoro dei dipendenti (spazi ove sono ubicati distributori di bevande e, nelle relative pertinenze (scale di accesso, corridoi) e su tutti i mezzi di trasporto e di lavoro di proprietà comunale, per l'esercizio delle relative funzioni istituzionali.
3. Il divieto di fumare opera, altresì, nelle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo, scuole dell'infanzia e asili nido comunali (art. 51 Legge 16 gennaio 2003, n. 3, s.m.i Circolare Ministero della Salute 04 febbraio 2016).
4. Il personale Dirigente e/o titolare di P.O. individua e /o rinnova, qualora non vi abbia già provveduto , il personale incaricato di vigilare sull'osservanza del divieto di fumo, di procedere all'accertamento ed alla contestazione delle relative infrazioni, sia rispetto al personale dipendente che all'utenza esterna. Ove le p.o. non vi abbiano provveduto, spetta ad esse stesse esercitare tale attività di controllo e di successiva sanzione, così come spetta ad esse provvedere a che vengano affissi i relativi cartelli di divieto di fumo assicurandosi che contengano tutti i contenuti minimi di legge dando adeguata informazione circa l'entità delle sanzioni pecuniarie applicabili(fino ad un massimo di 275 euro per i dipendenti contravventori, raddoppiabile se in presenza di donne incinte e fino a max 2220 euro per le p.o. tenute al controllo qualora non facciano rispettare il divieto) e di quelle non pecuniarie.
5. Il designato di vigilare sull'osservanza del divieto di fumo, in caso di accertamento di violazione del divieto nei confronti di dipendente, deve darne tempestivamente comunicazione anche all'Ufficio Procedimenti Disciplinari per quanto di competenza. Giova sottolineare infatti che , oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, trattandosi di fondamentale regola comportamentale (che verrà espressamente ulteriormente

esplicitata all'interno del codice di comportamento-piano anticorruzione in occasione del redigendo aggiornamento annuale), è applicabile nei confronti del dipendente del comune, la sanzione disciplinare, il che non è da sottovalutarsi, tanto più che la stessa Corte di Cassazione si è pronunciata a favore del licenziamento del dipendente che, senza curarsi dei richiami, si ostina a fumare (n.23862 del 23/11/2016).

6. Con riferimento alle p.o. è invece il caso di ricordare che non adottare i dovuti provvedimenti nel caso in cui il divieto venga violato, oltre ad incidere a livello disciplinare, pecuniario e di valutazione della performance, può dar luogo al reato di omissione o rifiuto di atto di ufficio ed alle ulteriori responsabilità per violazione del D.lgs 81/08 (Vedasi sul portale ISPESL-portale fumo -divieti e sanzioni -INAIL circolare sintetica).

Si raccomanda la puntuale e tempestiva osservanza.

Striano, 21/10/2019



Il Segretario Generale
Anna Maria Montuori

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "A. Maria Montuori".